

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI MARENTINO

REGOLAMENTO DI
POLIZIA RURALE

Edizione 2019

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __/2019

TITOLO I GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - LIMITI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio facente parte del comune di Marentino.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole, la salvaguardia del territorio e la realtà rurale nella sua globalità.

Scopo finale è quello di far crescere una diffusa mentalità civile in tutti gli ambiti rurali.

ART. 3 - ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco o suoi delegati, dagli ufficiali e dagli agenti della Polizia municipale, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia giudiziaria, a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 4 - ORDINANZE DEL SINDACO

Le ordinanze di Polizia Rurale emanate dal Responsabile del servizio, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per le quali sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative, i regolamenti di base ai quali è riferita l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

ART. 5 - PASSAGGIO SUI FONDI PRIVATI

È proibito entrare o passare abusivamente sui fondi altrui, anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio su fondi altrui per servitù acquisita o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario e/o dal conduttore del fondo, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

ART. 6 - PASSAGGI SU FONDI COMUNALI

È vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. I possessori di permesso all'attraversamento dei terreni comunali sono tenuti ad osservare le norme per i passaggi sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

È vietato in ogni caso utilizzare per qualsiasi motivo fondi o spazi di proprietà del Comune, salvo specifiche autorizzazioni.

Inoltre è vietato il rinnovo di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali, con le strade comunali e vicinali, senza avere ottenuta preventiva autorizzazione dall'Ufficio tecnico comunale.

ART. 7 - SENTIERI PANORAMICI

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza, da parte di turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri su fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal proprietario e/o conduttore del fondo.

Il passaggio di tali sentieri su fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Tali passaggi non costituiranno mai servitù di passaggio o diritto ad usucapione.

ART. 8 – PERCORSI FUORISTRADA

Su tutto il territorio comunale sono vietati i percorsi fuoristrada ed il parcheggio sui terreni agricoli di ogni specie, tranne i casi autorizzati dal proprietario del terreno.

ART. 9 - SCIAMI DI API

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare, su fondi altrui, sciami di api provenienti da suoi alveari, deve avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni provocati alle colture, alle piante, agli allevamenti ed agli edifici.

Con richiamo alle disposizioni *dell'art. 924 del Codice Civile*, le api sciamate potranno essere recuperate dal proprietario del fondo o da altra persona da lui autorizzata, sul quale sono andate ad insediarsi, soltanto quando il proprietario dello sciame non lo abbia recuperato entro due giorni.

ART. 10 - APPROPRIAZIONE INDEBITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore, racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto. Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura sul fondo altrui, il proprietario della coltivazione franata ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (*art. 896 del Codice Civile*).

È permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui, se non recintati, senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto.

La raccolta dei tartufi è regolamentata in tempi e modalità secondo le leggi e comunicazioni regionali.

I proprietari dei fondi possono vietare la raccolta di prodotti spontanei mediante apposizione di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continua.

ART. 11 - CONTROLLO SULL' APPROPRIAZIONE DEI PRODOTTI

Gli incaricati del servizio di polizia Rurale, quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

TITOLO III PASCOLO, CACCIA, PESCA

ART. 12 - PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento rechi danni ai fondi confinanti o molestia ai passanti o provochi pericolo per i mezzi di locomozione di ogni genere in transito. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Qualsiasi spostamento di greggi, sempre munito di certificazione sanitaria, entro i confini del territorio comunale, deve essere comunicato almeno quindici giorni prima della partenza dal titolare del gregge.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata dal consenso dei proprietari dei fondi sui quali sarà esercitato il pascolo.

Altresì, occorrerà dichiarare il numero dei capi costituenti il gregge, tenendo presente che, per ogni cento capi, l'allevatore dovrà disporre di un ettaro di prato necessario per il pascolo settimanale. È richiesta l'indicazione dell'esatto recapito a cui inviare eventuali comunicazioni.

Il pascolo dei greggi è consentito nel solo periodo dal 15 novembre al 28 febbraio.

Ferme restando le disposizioni di cui agli *artt. 843 commi 2-3 e 925 del Codice Civile* il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul territorio comunale o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge. Per le violazioni di quanto previsto dal presente articolo saranno applicate sanzioni amministrative da € 1.033,00 a € 2.582,00.

ART. 13 - ATTRAVERSAMENTO DI CENTRO ABITATO

Ferme restando le norme del Codice della Strada *D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 art. 31*, in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame, e che tali greggi possano occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

ART. 14 - CACCIA E PESCA.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO IV COSTRUZIONI E CASE RURALI

ART. 15 - COSTRUZIONE DEI FABBRICATI RURALI

Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di case rurali, stalle, fabbricati rurali ed ogni altra pertinenza, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria e del regolamento edilizio. Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare danno alle strade.

ART. 16 - ACQUE PIOVANE E DI ALTRA NATURA

I cortili, le aie e gli orti annessi agli edifici devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali e/o meteoriche.

È vietato produrre stillicidi di acque su altrui fondi pubblici o privati.

Gli accessi alle strade comunali, qualora posti in condizioni di forte pendenza, dovranno essere muniti di griglie tali da evitare allagamento degli stessi.

ART. 17 - IGIENE DEI FABBRICATI RURALI

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia.

I fienili, le stalle, le concimaie ed ogni altra pertinenza sono soggetti alle norme di igiene previste dagli *artt. 218-219-223 del T.U. LL.SS. 27-7-1934 n. 1265.*

ART. 18 - STALLE E CONCIMAIE

Le stalle devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli *artt. 223 e seguenti del T.U.LL.SS. 27-7-1934 n. 1265.*

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua. Dovendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi posti sul nudo terreno dovranno essere autorizzati, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica; dette concimaie se poste in aperta campagna devono essere a conveniente distanza da corsi d'acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibili infiltrazioni inquinanti le falde acquifere.

Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di prima classe.

ART. 19 - TRASPORTO DEL LETAME

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri e/o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione.

Deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strada o centri abitati. Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) e in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento a falde freatiche e dovrà essere sparso e interrato nei termini di legge. La perdita accidentale del carico dovrà essere prontamente rimossa.

ART. 20 - ANNAFFIAMENTO CON ACQUE LURIDE.

È proibito annaffiare le colture per aspersione con pozzo nero, colaticcio e con acque luride o inquinanti.

ART. 21 - ANIMALI DOMESTICI

La detenzione degli animali domestici è soggetta alla normativa sulla tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo secondo quanto citato dalle vigenti leggi. I

testi delle leggi sono consultabili presso gli uffici comunali, secondo quanto citato dall'opuscolo edito dalla Regione Piemonte - Dipartimento di prevenzione servizio veterinario e più precisamente:

- *D.P.R. 8-2-1954 n. 320: Regolamento di polizia veterinaria;*
- *L.R. 28-10-1986 n. 43: Norme sulla detenzione, allevamento e il commercio di animali esotici;*
- *L.R. 14-8-1991 n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;*
- *L.R. 13-4-1992 n. 20: Istituzione dell'anagrafe canina;*
- *L.R. 26-7-1993 n. 34: Tutela e controllo degli animali di affezione*
- *D.P.G.R. 11-11-1993 n. 4359: Promulgazione del regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "tutela e controllo degli animali di affezione";*
- *L.R. 22-11-1993 n. 473 : Nuove norme contro il maltrattamento degli animali;*
- *D.M. 14-10-1996 : Norme in materia di affidamento dei cani randagi.*

TITOLO V FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI PROTESI, RADICI E SPONDE

ART. 22 - TUTELA DEL REGIME DELLE ACQUE

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso

delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

ART. 23 - DISTANZA PER FOSSI, CANALI E ALBERI

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi dai confini, è necessario attenersi alle distanze previste dall'Allegato A del presente Regolamento.

ART. 24 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE.

È necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

È proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi e altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche.

Secondo le norme del Codice Civile, è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale e/o di riversarla sulle strade. È altresì proibito convogliare l'acqua con tubazioni o altri manufatti, farla sfociare sui fondi del proprietario sottostante. Eventuali opere vanno concordate con i confinanti, i quali, pur consentendo l'attraversamento della proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

Per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, i fossi devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

I terreni seminativi, nudi od erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

ART. 25 - MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI

Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;

a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;

a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;

a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;

a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;

a pulire gli imbocchi intubati.

I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.

E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari e, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalciatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.

Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra

l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;

È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

La costruzione e la manutenzione degli attraversamenti dei fossi per l'accesso a proprietà privata, sarà a carico del proprietario del fondo a cui è mirato l'accesso.

Gli attraversamenti dei fossi di strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe, devono essere spurgate dai proprietari.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali agli incroci con strade simili sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 26 - RECISIONE RAMI PROTESI, RADICI E PULIZIA SPONDE

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti o discendenti; hanno inoltre l'onere di asportare periodicamente le porzioni di terreno – o materiale di qualsivoglia natura - franato nella cunetta stradale e/o nel fosso.

In caso di inadempienza da parte del proprietario o del conduttore, il Comune senza preavviso provvederà direttamente, ponendo a carico del trasgressore le relative spese;

ART. 27 - LAVORAZIONE DEL TERRENO

I frontisti delle strade pubbliche non possono seminare e lavorare i terreni dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 0,5 metri dal margine superiore del fosso o della strada; in ogni caso, se, nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, vengano arrecati danni a fossi e/o strade, chi ha causato il danno è tenuto al risarcimento dei danni.

ART. 28 - DILAVAMENTO SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE

I proprietari ed i conduttori dei fondi coltivati dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento della funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera non consona ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo, i proprietari e/o i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

TITOLO VI MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

ART. 29 - DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

Nell'evenienza di comparsa di crittogame, parassiti delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.

È fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente servizio regionale e provinciale per l'agricoltura e all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimento che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi, i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Se si verificano casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari e/o i conduttori non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

ART. 30 - DANNI DA DERIVA

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

ART. 31 - CONTENITORI DI ANTIPARASSITARI E TELONI IN NYLON

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere e/o teloni in nylon.

Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della raccolta di rifiuti speciali, stabilite dall'Amministrazione Comunale con il Consorzio Rifiuti.

ART. 32 - RESIDUI DI COLTIVAZIONI

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del mais, i tutoli e i residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

ART. 33 - TERRENI INGERBIDITI E VIGNETI INCOLTI.

In caso di terreni ingerbiditi, i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno dieci metri dal limite delle proprietà confinanti e dal ciglio delle strade vicinali e comunali. Se a tali operazioni non provvederanno i proprietari, le stesse potranno essere eseguite coattivamente dal Comune che, in seguito, si rivarrà per il rimborso delle spese sui proprietari dei fondi ingerbiditi.

Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare i vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il Comune potrà far eseguire l'estirpo. In tal caso, tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

Qualora un vigneto sia mantenuto nello stato di incolto per più di tre anni, il Comune può avviare la pratica di esproprio gratuito del diritto di reimpianto relativo alla superficie di tale vigneto. Tali diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo a viticoltori aventi sede nel Comune o in uno dei Comuni limitrofi e potranno essere usati per la realizzazione di

un vigneto ricadente nell'ambito dei confini citati. Il proprietario del terreno a vigneto incolto, il cui diritto è stato espropriato, non ha diritto a nessun risarcimento.

TITOLO VII MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 34 - OBBLIGO DI DENUNCIA

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate *nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8-2-1954 n. 320* e nella *Circolare n. 55 in data 5-6-1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità*.

ART. 35 - MALATTIE CONTAGIOSE

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza con altri animali per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

TITOLO VIII MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 36 - STRADE PUBBLICHE COMUNALI

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale,

l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agrosilvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), articoli 892 e 893 del Codice Civile).

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 37 - STRADE PODERALI, INTERPODERALI, VICINALI E DI BONIFICA

Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.

E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

ART. 38 - PULIZIA DELLE STRADE

Su tutte le strade è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché apportare o spargere fango o detriti depositati sulle ruote dei veicoli provenienti da accessi laterali e/o diramazioni.

La violazione comporta, oltre ad una sanzione amministrativa secondo le norme vigenti (*D.L. 30-4-1992 n. 285*), il ripristino e la pulizia dei luoghi.

TITOLO IX TUTELA DELL'AMBIENTE

La tutela dell'ambiente è sottoposta alla *L.R. n.32 del 2-11-1982 artt. 5 e 6*

ART. 39 - ABBANDONO DI RIFIUTI

È vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi di pubblico accesso, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua.

I rifiuti devono essere smaltiti, secondo la tipologia, negli appositi punti di raccolta e con le modalità stabilite dall'Amministrazione in funzione delle leggi vigenti.

ART. 40 - COMBUSTIONE DEI RIFIUTI

La combustione dei rifiuti è sottoposta alla *L.R. n.32 del 2-11-1982 art. 6*.
E' severamente vietata la combustione dei rifiuti.

ART. 40 BIS - MANUTENZIONE DEI PRATI, DEGLI INCOLTI, DELLE AREE PRIVATE, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI BOSCHI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.

Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;

È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

ART. 40 TER - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE IN RELAZIONE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO

In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.

All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.

TITOLO X TUTELA DEI BOSCHI

La tutela dei boschi è sottoposta alle seguenti leggi e norme:

- *L.R. 2-11-1982 n. 32*
- Prescrizioni di massima di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Torino
- *L.R. 9-6-1994 n. 16* (interventi per la protezione dei boschi dagli incendi)
- *D.G.R. n. 66 -884 del 19-9-2000*

ART. 41 - ESECUZIONE DEI TAGLI DEI BOSCHI CEDUI

Il bosco ceduo può essere tagliato dal 16 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.
Per le modalità di taglio, di potatura, di allestimento delle tagliate, vedi *artt. 6-8-10 delle prescrizioni di massima della Polizia Forestale*.

Permessi per il taglio:

- il taglio, al di sotto dei 5.000 metri quadri, non è soggetto a richiesta di permessi.
- Per superfici superiori occorre dare segnalazione al Corpo Forestale dello Stato.

Matricine

Riferirsi *all'art. 50 del D.G.R. n. 66-884 del 18-9-2000*

Cedui misti:

L'abbattimento di fustaie (esempio querce, ciliegi selvatici, olmi, conifere ecc.) incluse nel bosco ceduo, è soggetto a richiesta di autorizzazione al Corpo Forestale dello Stato

NOTA: Taglio di piante sugli argini delle acque pubbliche.

Il taglio delle piante, sui bordi degli argini delle acque pubbliche, è soggetto ad autorizzazione da richiedersi al Corpo Forestale dello Stato.

ART. 42 - ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

La prevenzione degli incendi e l'accensione dei fuochi è regolamentata da segnalazioni periodiche emesse dagli organi competenti e affisse in luoghi pubblici a cura dell'Amministrazione Comunale.

La materia è inoltre regolamentata dagli *artt. 9 e 10 L.R. n. 32/1982*.

TITOLO XI CONTROLLI E SANZIONI

ART. 43 - VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli operatori di Polizia municipale, nonché dagli organi di Polizia.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dell'art. 4 della Legge Regionale 04.11.2016, n. 22 e della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

ART. 44 - RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni, quando ricorrono gli estremi di cui *all'art. 54 del D.Legislativo 267/2000*.

ART. 45 - OMISSIONI DI OTTEMPERANZE

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Responsabile del Servizio, salvi i casi previsti *dall'art. 650 del Codice Penale* o da altri leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;

per la morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere, di norma, una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del trasgressore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

ART. 46 - SEQUESTRO E CUSTODIA

I Funzionari e gli Agenti, nell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della *Legge 24-11-1981 n. 689* e del *D.P.R. 22-7-1982 n. 571*.

Le cose sequestrate saranno conservate nel magazzino comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale verrà trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento avrà vigore decorsi ulteriori quindici giorni dalla pubblicazione dall'esecutività della deliberazione consiliare.

Abroga tutti i precedenti regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ART. 48 - DEROGA

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione, non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade nelle disposizioni del Codice Civile.

ART. 49 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile ed ogni altra norma legislativa in materia.

Allegato A

Le distanze dai confini di proprietà, da osservarsi nel territorio comunale, per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

- metri DODICI per piante di alto fusto compresa la robinia;
- metri DODICI per piantagioni di alto fusto anche se interrotte da strade pubbliche o canali;
- metri TRE per piante di alto fusto dal confine del ciglio della strada o del canale qualora il fondo di fronte sia boschivo;
- metri TRE per le viti, gli arbusti e le siepi;
- metri QUATTRO per gli alberi di non alto fusto e gli alberi da frutto di non alto fusto;
- metri QUATTRO per piantamenti sugli argini dei canali demaniali.

Per la messa a dimora delle piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, definito dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi e gli arbusti che devono avere una distanza minima di metri 0,50 dal confine vicinale. Per i piantamenti di alto fusto da porsi vicino ai fabbricati e/o alle recinzioni la distanza da osservare è di metri 20.

Le distanze dalle strade comunali e vicinali da osservarsi nel territorio del Comune per la messa a dimora di alberi sono stabilite come segue:

- metri OTTO per le piante di alto fusto;
- metri CINQUE per le piante di non alto fusto;
- metri TRE per le siepi, gli arbusti, le viti e i frutteti.

È vietato eseguire piantagioni, seminativi e canneti, sia pur osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità, se non previa verifica e autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

È concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico comunale.

Le piante che nascono e crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o del conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

L'Amministrazione Comunale, responsabile della polizia e vigilanza, può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, siepi ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita. Qualora ciò non avvenisse l'Amministrazione Comunale provvederà a spese del proprietario.